



FSC Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Enas

Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna

Servizio Progetti e Costruzioni



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos públicos
Assessorato dei lavori pubblici

**L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS**

**1° LOTTO 2° COMPARTO - 2° STRALCIO:
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARZIALE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO**

**PROGETTO ESECUTIVO
Aggiornamento 2026**

Parte A - PARTE GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1^
Schema di contratto

Allegato:

A.6.1

scala:

Redazione Progetto esecutivo:

Ing. Stefano Peltz
(per ATP Peltz - Frau - Nieddu - Casula)
EXE srl - Ing. Andrea Petruso

Coordinamento della sicurezza in progettazione:

EXE srl - Ing. Andrea Petruso

Redazione aggiornamento

Progetto esecutivo e PSC:

Ing. Stefano Peltz

Firmato digitalmente da

Stefano Peltz

CN = Stefano Peltz

C = IT

Collaboratori

Geom. Carmina Montisci

Il Direttore Generale

Ing. Giuliano Patteri

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicoletta Sale

Il Direttore del Servizio

Ing. Stefano Serra



Nicoletta
Sale
17.09.2026
11:18:57
GMT+02:00

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1 EMISSIONE	Marzo 2026			
REV1	Maggio 2026			
REV3	Luglio 2026			

Ente Acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

**Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento
multisetoriale Villanovatulo – Z.I. di Isili – Is Barroccus
CUP I79E07000020002
CUP I48B24000400006**

**1° Lotto 2° Comparto – 2° Stralcio:
Riqualificazione funzionale parziale centrale di sollevamento
PROGETTO ESECUTIVO**

**CSA parte I - SCHEMA DI CONTRATTO -
Disposizioni Amministrative**

Sommario

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
2. DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	5
4. TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	5
5. IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
6. CONDIZIONI PARTICOLARI.....	6
7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.	7
8. DIREZIONE DEI LAVORI	8
9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	8
10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI.....	9
11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI	10
12. GARANZIE.....	12
13. CONSEGNA DEI LAVORI.....	14
14. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI.....	15
15. SICUREZZA DEL LAVORO	16
16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI	18
17. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	20
18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	20
19. CRITERI AMBIENTALI MINIMI	22
20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	23
21. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI	27
22. CLAUSOLE SOCIALI	27
23. PENALI.....	29
24. PREMIO DI ACCELERAZIONE.	29
25. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.	30
26. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE	30
27. RISERVE DELL'APPALTATORE	31

28.	GESTIONE DEI SINISTRI.....	32
29.	MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO	32
30.	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.....	33
31.	PAGAMENTI	35
32.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	38
33.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO	38
34.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	39
35.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
36.	CESSIONE DEL CONTRATTO	39
37.	CODICE DI COMPORTAMENTO	39
38.	PATTO DI INTEGRITÀ	39
39.	LEGGE SULLA PRIVACY	40
40.	CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE.....	40

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano i lavori di «*Riqualificazione funzionale parziale della centrale di sollevamento di Ponte Maxia*», da realizzare in conformità al progetto esecutivo redatto dall'Ing. Stefano Peltz, nel rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti nonché delle direttive comunitarie sovraordinate, per quanto direttamente applicabili.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti – e s.m.i
- b) il D.Lgs. n. 159/2011
- c) il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- d) le disposizioni di cui al DM 24 novembre 2025 ed il correlato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- e) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore
- f) il presente schema di contratto ed il capitolato speciale d'appalto;
- g) gli elaborati grafici di progetto;
- h) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo di progetto;
- i) i piani di sicurezza;
- j) il cronoprogramma;
- k) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati del progetto esecutivo diversi da quelli sopra elencati; tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono comunque consultabili nella piattaforma di e-procurement dell'ENAS.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque ad insindacabile giudizio della stessa.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto riguarda i lavori di «*Riqualificazione funzionale parziale della centrale di sollevamento di Ponte Maxia*».

Ai sensi dell'allegato II.5 parte A - Specifiche Tecniche del D.Lgs. n. 36/2023, ad ogni eventuale dicitura di capitolato o altro allegato del progetto esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo la definizione di cui al comma 5 della predetta parte A, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

Ai sensi dell'allegato II.5 parte A comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile l'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) dell'Allegato I.7 al Codice degli Appalti, in considerazione delle caratteristiche ben definite del risultato da conseguire, delle forniture e degli interventi da eseguire, i lavori sono compensati **a corpo**: il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dagli elaborati contrattuali.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori si svolgeranno in comune di Villanova Tulo.

L'ubicazione delle aree oggetto dei lavori è riportata nelle planimetrie allegate al contratto.

4. TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dall'ultimo dei verbali di consegna in caso di consegna parziale.

Ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, la durata dei lavori può essere modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

5. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di **€ 2.133.000,00 + IVA** di legge, di cui **€ 1.929.597,91 + IVA** per lavori soggetti a ribasso, **€ 157.549,46 + IVA** per il costo della manodopera non soggetto a ribasso, ed **€ 45.852,63 + IVA** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, riepilogato nella seguente tabella

Descrizione					TOTALE (L e CP)
1	Lavori (L) a Corpo				€ 1.929.597,91
2	Costi della Manodopera (CP) non soggetti a ribasso, a Corpo				€ 157.549,46
Descrizione		A Corpo	A Misura	In Economia	TOTALE (SS)
3	Sicurezza speciale (SS) da PSC	€ 45.852,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.852,63
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)				€ 2.133.000,00

Vengono di seguito indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui è suddiviso l'intervento in oggetto ed i relativi importi:

Categoria	Importo lavori [€]	Importo oneri sicurezza [€]	Importo totale [€]
OG1	154.389,33	3.391,79	157.781,12
OG6	713.501,43	15.674,94	729.176,37
OS30	1.219.256,61	26.785,90	1.246.042,51

Totale	2.087.147,37	45.852,63	2.133.000,00
---------------	---------------------	------------------	---------------------

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

Prima della presentazione dell'offerta, gli operatori economici concorrenti dovranno prendere conoscenza della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali ostacoli che costituiscano impedimento all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiudicazione, all'esecuzione delle operazioni inerenti l'appalto secondo le modalità ed i prezzi di cui al presente Disciplinare e dei documenti allegati al contratto.

In particolare gli operatori economici concorrenti dovranno attestare, in sede di presentazione dell'offerta, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Nella formulazione dell'offerta gli operatori economici dovranno assicurare il rispetto dei seguenti obblighi generali:

- durante la stagione irrigua del comprensorio di Isili Nord, la cui durata viene stabilita in n. 6 mesi all'anno l'aggiudicatario dell'appalto avrà l'obbligo di sospendere i lavori allo scopo di garantire la regolare funzionalità dell'impianto e la continuità dell'erogazione idrica. L'avvio della predetta stagione irrigua viene fissato al 1° di maggio, con termine al 31 di ottobre;
- premesso che l'intervento è stato suddiviso in n. 5 corpi d'opera, di seguito elencati:

- locale uffici
- nuova sala quadri MT
- sala pompe
- sala quadri BT e trasformatori
- sollevamento iniziale

l'appaltatore dovrà ottenere dalla direzione lavori espressa autorizzazione scritta all'avvio dei lavori su ciascun corpo d'opera. Il rilascio di tale autorizzazione sarà condizionato alla positiva verifica del soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- completamento degli interventi sul/sui corpi d'opera precedentemente autorizzati;
- preventiva fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti, tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature idrauliche, apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche previste nel corpo d'opera da realizzare, con accettazione espressa dei materiali forniti da parte della direzione lavori;

- predisposizione delle fermate di impianto incluse nei rispettivi corpi d'opera, al fine di garantire la possibilità di recapitare alle vasche di Su Murtaxiu la portata minima necessaria per l'alimentazione delle utenze della zona industriale di Isili – Perd'e Cuaddu (stimata in circa 10 l/s).

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare l'Appaltatore con l'assunzione dell'appalto dichiara che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già ottenute sul progetto definitivo - esecutivo nonché a quelle eventualmente rilasciate durante l'esecuzione del lavoro.

Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Disciplinare l'Appaltatore dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere costruende, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiamano l'art. 114 e l'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilità eventuali riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, all'atto della firma immediatamente successiva al ricevimento dell'ordine di servizio in questione.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile unico del progetto sarà tempestivamente comunicata da parte dell'ENAS all'Appaltatore.

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il Direttore Tecnico del Cantiere, come indicato nell'art. 25 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25 dell'allegato II.12 del DLgs 36/2023.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del

nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere adeguata alle lavorazioni ed alle tempistiche contrattuali e tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M. 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

11.SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 e il decreto del MITT 10 novembre 2016, n. 248, come modificati dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), detto anche Semplificazioni Bis.

Non sussistono pertanto limiti percentuali alla subappaltabilità delle opere, fermo restando che resta vietata la cessione dell'appalto.

A prescindere da quanto sopra riportato, visto che la materia è in continuo divenire, si specifica che il subappalto sarà disciplinato comunque dalle norme che saranno in vigore al momento dell'appalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (Art. 119 c. 5 del DLgs 36/2023) presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmetta a quest'ultima:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici (art. 100 e 103 del D. Lgs 36/2023), in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, positivo ed in corso di validità;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D. Lgs. n. 159/2011; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 67 del D. Lgs. suindicato.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano

giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lett h) del D. Lgs. n. 81/2008.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

L'incidenza della manodopera per il presente appalto è pari al 8,16% dell'importo dei lavori al netto della sicurezza e resta quantificato in € 157.549,46.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le fattispecie di cui all'art. 119 c. 3 punto a) del D.Lgs 36/2023, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante, ed all'art. 119 c. 3 punto d) del D.Lgs 36/2023, per le quali i relativi contratti sono trasmessi alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile unico del progetto, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art.92 del decreto legislativo n° 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato è sanzionato dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui sopra non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 8 dello stesso art. 117 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformità al comma 10 dell'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente. In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A – “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione”, si precisa che:

- per la Partita 1 – Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'Appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
- per la Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad almeno € 50.000 (diconsi Euro cinquantamila/00);
- per la Partita 3 – Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 20.000 (diconsi Euro ventimila/00).

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”, il massimale dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila).

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 117 comma 10 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, l'ENAS ordinerà la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di manutenzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto l'ENAS procederà alla demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese all'Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 (o al D.M. n. 123 del 12.3.2004 per quanto previsto dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme);
- essere prestate, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”* (Art. 114 comma 5).

Il Responsabile unico del progetto autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il *“Programma di esecuzione dei lavori”*, di cui al successivo articolo 14.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria di opera in esercizio ai fini dell'assolvimento di servizio pubblico essenziale, sarà altresì facoltà dell'ENAS disporre la consegna parziale di cui all'art. 3 comma 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36,

anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

14. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

Ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, il "Programma di esecuzione dei lavori", redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con l'offerta presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti in esercizio e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché della necessità di garantire la continuità del servizio erogato alle utenze mediante le opportune misure e le opere provvisorie secondo le prescrizioni del competente Servizio di gestione dell'ENAS.

Il Programma in questione dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori è impegnativo per l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'ENAS, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore é espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore é tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

15. SICUREZZA DEL LAVORO

I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Progetto (RUP), sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto definitivo - esecutivo predisposto dall'ENAS.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano

complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa esecutrice;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 15 D.Lgs. n. 36/2023, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto definitivo - esecutivo è contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiama l'art. 12 dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*.

In considerazione delle caratteristiche ben definite del risultato da conseguire, delle forniture e degli interventi da eseguire i lavori in oggetto sono valutati **a corpo**.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del prezzo a corpo offerto, che si intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte, in quanto esso comprende e compensa:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto è pertanto fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità, anche straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla quantità e/o sulla qualità della prestazione.

I lavori a corpo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera b) dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei lavori registra la quota percentuale che è stata eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dalla Tabella di qualificazione percentuale riportata nell'apposito elaborato del presente progetto, quale parte dello schema di contratto.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come previsto dall'art. 12 comma 3 dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

17. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 4 dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, a spese della Stazione appaltante. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni contrattuali. Parimenti non verrà accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligato alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella *"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"*, conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; ³
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; ⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso

dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, su proposta del direttore dei lavori sarà applicata dal RUP una penale con le modalità di cui all'articolo "Penali" del presente schema di contratto.

19. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard definiti dal DM 24/11/2025 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Si rimanda agli articoli 9 e 32 dell'elaborato A.8.1. - Capitolato Speciale d'Appalto Parte II: Norme tecniche di esecuzione opere civili per le specifiche disposizioni da osservare in relazione all'applicazione dell'articolo **2.4 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione** del DM 24/11/2025.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore le disposizioni circa l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi richiamate negli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sopra citati potranno peraltro essere derogate, previa approvazione della Direzione lavori e della Stazione appaltante, qualora possano comportare ricadute negative sulla qualità complessiva delle forniture a causa della non reperibilità nel mercato locale.

Per quanto riguarda invece le Prestazioni ambientali di cui all'art **2.5 – Specifiche tecniche relative al cantiere** del DM 24/11/2025, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- redazione a cura dell'Appaltatore ed aggiornamento in base allo stato di avanzamento dei lavori della Relazione di rendicontazione CAM, da presentare alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della Stazione appaltante;
- impiego di personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri;
- utilizzo di macchine operatrici con motori termici di fase IV per tutte le attività di cantiere; le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040;
- misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
- misure per implementare la raccolta differenziata di imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare è a carico dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, nelle posizioni indicate dalla Direzione dei Lavori, di **n. 2 cartelli** in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le informazioni sull'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione dei suddetti tabelloni durante l'esecuzione, all'eventuale aggiornamento degli stessi, ogni qualvolta occorra, e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema di Contratto;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione lavori.

In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare l'impianto presso l'area della centrale di Ponte Maxia, nella posizione indicata dalla planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento (porzione ex locale GE), per tutta la durata dei lavori e sino a collaudo:

- di n. 1 locale ad uso del personale dell'ufficio direzione lavori, ricavato nella porzione dell'ex locale GE non interessata dai lavori di modifica delle partizioni interne, adeguatamente illuminato, riscaldato e condizionato, arredato con almeno n° 2 scrivanie complete di poltroncina e cassetiera, n° 2 sedie e n° 2 armadi, compresa la relativa manutenzione e pulizia bisettimanale;

- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:
- n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti contabili e verbali in contraddittorio;
- n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontrare sulle opere interessate alle lavorazioni;
- n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
- n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisorie in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
- n.5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
- n.6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;
- n.7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisorie, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
- n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale;
- n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi;
- n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari;
- n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
- n.13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;

- n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;
- n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;
- n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;
- n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
- n.18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
- n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
- n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- n.21. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS, il tutto in ossequio alle norme di legge e norme tecniche applicabili e secondo le procedure e modalità di dettaglio previste dal capitolato speciale d'appalto e/o preventivamente stabilite dalla direzione dei lavori, ai fini dell'effettuazione di qualunque verifica tecnica e/o accertamento di laboratorio, obbligatori per legge e specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto o comunque disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- n.22. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori per legge o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;

- n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- n.25. le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
- n.26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
- n.27. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
- n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto definitivo - esecutivo, la consegna al direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
- n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;
- n.31. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi;

n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art 24 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.

21.ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti le attrezzature, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio in quantità adeguata alle lavorazioni per garantire l'esecuzione del lavoro entro i tempi contrattuali.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere; dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

22.CLAUSOLE SOCIALI

Le attività oggetto del presente appalto dovranno soddisfare le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 57 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (Clausole sociali del bando di gara).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023.

Requisiti di esecuzione pari opportunità di genere e generazionali

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile. (*)

(*) Motivazioni del ricorso alla deroga per la quota femminile.

Visto:

i. il Decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", e sono

state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021;

ii. il Decreto 30 dicembre 2024 n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2023, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9%; a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparità pari all'81,9%,

la Stazione Appaltante, in virtù del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato delle caratteristiche strutturali delle mansioni e del contesto delle attività da svolgere, ha ritenuto di destinare all'occupazione femminile una quota pari al 10 % (dieci per cento) delle assunzioni necessarie.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:

- devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 6 del presente documento, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 6 del presente documento;

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 6 del presente documento.

23. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari all'**uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali minimi di cui all'articolo "Conformità agli standard sociali" del presente schema di contratto, su proposta del direttore dei lavori sarà applicata dal RUP una penale il cui importo sarà fissato, in relazione all'importanza e tipologia della violazione, tra un minimo del 1% a un massimo del 5% del prezzo della fornitura alla quale si riferisce la violazione accertata dall'Ente, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di violazione valutata grave dall'Ente su proposta del RUP.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del Responsabile unico del progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

24. PREMIO DI ACCELERAZIONE.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto all'art. 4 del presente documento, sia riconosciuto, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Pertanto, visto l'art. 23 "Penali" delle presenti disposizioni amministrative, il premio di accelerazione in argomento resta fissato nella misura dello 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori, compresi costi della sicurezza, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui all'Art. 4 - "Termine di ultimazione dei lavori" delle presenti disposizioni amministrative.

Il limite massimo del premio di accelerazione è commisurato all'importo riportato nella voce imprevisti del quadro economico del progetto esecutivo ed al 50% delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

25. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

Si richiama l'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 8 dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità»”*.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato sarà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituirà il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avverrà sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le sospensioni previste nel precedente art. 6 – Condizioni particolari – allo scopo di garantire la regolare funzionalità dell'impianto e la continuità dell'erogazione idrica durante la stagione irrigua, prevedono il risarcimento all'Appaltatore dei soli costi di noleggio dei prefabbricati per i servizi di cantiere, calcolati in base alle quantificazioni riportate nell'elaborato D.1.2 allegato al progetto esecutivo.

26. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

27. RISERVE DELL'APPALTATORE

In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve.

Se l'appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni dal relativo invito dell'ENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 121 comma 7 D.Lgs. n. 36/2023, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Si richiama l'art. 210 D.Lgs. n. 36/2023 in materia di accordo bonario.

28. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 1 comma 2 lettera p) e l'art. 9 dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità»"*.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;
- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

29. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 5 dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità»"*.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il Direttore Lavori gli abbia ordinato con disposizione scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non sostanziali di dettaglio di cui sopra.

Nessuna variazione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall'Appaltatore di sua iniziativa. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione di importo eccedente il limite del quinto dell'importo del contratto, resta stabilito che:

- per la quota di variazione rientrante nel limite del quinto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- per la quota di variazione eccedente il limite del quinto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'ENAS deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile unico del progetto si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se fossero stati già ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco del progetto definitivo - esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere già eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Tali clausole fissano la

portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi definite tramite appositi indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

3. ENAS monitora l'andamento degli indici di riferimento con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. Le clausole di revisione prezzi introdotte ai sensi dell'art. 60 del Codice sono attivate automaticamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato secondo le modalità previste nell'allegato II.2-bis, supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo contrattuale risultante dai documenti di aggiudicazione.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice dei contratti ed in particolare, per le opere in progetto, la TOL 1 (Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali), TOL 4 (Lavori di movimento terra, demolizioni, etc.), TOL 11 (Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature), e TOL 14 (Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione), di cui alla tabella A1 dell'allegato II.2-bis al Codice dei contratti.

Come previsto peraltro nell'allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, fino a quando non si renderanno disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, si utilizzerà nel presente appalto l'indice sintetico di costo di costruzione del capannone industriale, come disposto nel testo del Codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023, il cui valore di riferimento al 12.2025 è pari a 113,7.

5. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito L'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis al Codice dei contratti, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice dei contratti. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

6. L'allegato II.2-bis al Codice degli appalti disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

7. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

8. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e determina la compensazione applicando la percentuale di variazione che eccede il tre per cento al prezzo delle singole lavorazioni alle quantità accertate nella misura del 90 per cento.

31. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Al fine di contribuire al rispetto degli inderogabili cronoprogrammi pluriennali di spesa stabiliti con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R. n. 1-24 del 14.01.2026 e eventuali successive modifiche) per l'insieme dei finanziamenti FSC 2021-27 assegnati all'ENAS e regolati dalla delegazione amministrativa (rep. n. _____ prot. n. _____ del _____ e eventuali successive modifiche) stipulata con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, **l'ENAS si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio – di incrementare l'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento del valore del contratto di appalto, mediante apposita comunicazione PEC da inviare all'appaltatore entro tre giorni lavorativi dal riscontro dell'effettivo inizio delle prestazioni.**

L'appaltatore è obbligato ad effettuare tutto quanto di sua competenza affinché l'ENAS possa procedere al pagamento dell'anticipazione, ed in particolare:

- ☐ **ad iniziare effettivamente i lavori entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;**
- ☐ **a presentare la relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di legge, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suddetta comunicazione PEC dell'Ente;**
- ☐ **a trasmettere la relativa fattura correttamente redatta, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell'Ente di accettazione della suddetta garanzia.**

Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore di uno o più dei suddetti obblighi costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 122 comma 3 D.Lgs. n. 36/2023, che sarà valutato dall'Ente ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14. al D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo il risarcimento del danno corrispondente alla eventuale revoca parziale o integrale del finanziamento.

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratti le ritenute di legge, il recupero pro-quota dell'anticipazione e gli acconti eventualmente già corrisposti, raggiunge **l'importo minimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00)**.

Al fine di contribuire al rispetto degli inderogabili cronoprogrammi pluriennali di spesa stabiliti con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R. n. 1-24 del 14.01.2026 e eventuali successive modifiche) per l'insieme dei finanziamenti FSC 2021-27 assegnati all'ENAS e regolati dalla delegazione amministrativa (rep. n. _____ prot. n. _____ del _____ e eventuali successive modifiche) stipulata con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, **l'ENAS si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio – di:**

- ☐ **incrementare il sopradetto importo minimo per l'emissione di uno o più stati di avanzamento sino a un massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);**
- ☐ **ridurre il sopradetto importo minimo per l'emissione di uno o più stati di avanzamento sino a un minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).**

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza verrà liquidato, sentito il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

Per l'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera avverrà secondo quanto previsto art. art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e allegato II.14 dello stesso decreto, con le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell'accreditamento in contabilità:

- 1) Opere civili:
 - **100%** dei lavori eseguiti e contabilizzati a corpo;
- 2) Calcestruzzi armati di manufatti
 - **70%** ad avvenuta esecuzione dei getti;
 - **30%** rimanente alla verifica, da parte del Direttore dei Lavori, dell'esito positivo dei controlli di accettazione del conglomerato ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, e del rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione.
- 3) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche
 - **50%** alla consegna in cantiere di tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature ed accessori, regolarmente accettati dalla direzione lavori;
 - **40%** rimanente ad esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed alla avvenuta verifica del rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione
 - **10%** all'atto della consegna definitiva dopo l'avviamento provvisorio oppure, in alternativa, tale aliquota potrà essere contabilizzata e corrisposta nell'ultimo S.A.L. dietro presentazione di idonea polizza fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta e con validità fino alla data del verbale di collaudo.
- 4) Le apparecchiature elettromeccaniche e gli impianti elettrici, saranno contabilizzati, secondo le seguenti percentuali:

- **50%** alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei lavori, successivamente alla consegna alla direzione lavori della documentazione relativa (omologazioni, manuali d'uso e manutenzione, ecc.);
- **40%** ad avvenuta ultimazione dei montaggi ed esito positivo delle prove di funzionamento di ciascun impianto o apparecchiatura, previa consegna alla direzione lavori della documentazione relativa (omologazioni, manuali d'uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi, dichiarazioni di conformità, altri certificati prescritti dagli Enti preposti, ecc.);
- **10%** rimanente all'atto della consegna definitiva oppure, in alternativa, tale aliquota potrà essere contabilizzata e corrisposta nell'ultimo S.A.L. dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta e con validità fino alla data del verbale di collaudo.

Allo scopo sarà cura dell'impresa appaltatrice dare tempestiva comunicazione scritta alla direzione lavori della data a partire dalla quale il collaudo funzionale della singola apparecchiatura o impianto potrà essere effettuato. Di tale collaudo, anche se sfavorevole, verrà redatto un apposito verbale. Qualora l'esito del collaudo funzionale risultasse sfavorevole, esso sarà ripetuto sino ad esito favorevole. Saranno a totale carico dell'impresa tutte le spese per il detto collaudo, tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quant'altro necessario.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

L'importo dei pagamenti in acconto, al netto del ribasso d'asta, sarà disposto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) deducendo:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Decreto legislativo 36/2023;
- una trattenuta pari alla quota dell'anticipazione già erogata all'appaltatore, corrispondente al rapporto tra l'importo dell'acconto e l'importo totale dei lavori, a titolo di graduale recupero della stessa anticipazione;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro **60 giorni** dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a **Ente Acque della Sardegna** dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio _____
- CIG _____
- CUP: _____
- Oggetto: _____
- RUP: _____

- numero di repertorio _____ e data del contratto _____
- centro di costo: _____

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2 comma del codice civile.

32. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

33. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la verifica dell'ultimazione dei lavori, si richiama l'art. 1 comma 2 lettera t) dell'allegato II.14 al D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva*»"

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro **60 (sessanta) giorni** dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale. Si richiama in proposito l'art. 12 comma 1 lettera e) e comma 5 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano l'art. 116 D.Lgs. n. 36/2023 e gli artt. 15÷23 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, per quanto applicabili al caso specifico.

Anche in ossequio all'art. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

- n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 1 copia cartacea di tutti i disegni di dettaglio "as-built" delle opere realizzate, debitamente timbrati e firmati;
- n. 1 copia dell'elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato 18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto informatico.

34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 del D.Lgs 36/2023.

35. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

36. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

37. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al "Nuovo "Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 31 dicembre 2025, 68/15.

38. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e

dall'Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

39. LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha recepito il GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a mantenere la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

40. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione dei lavori), art. 10 (personale da impiegarsi nei lavori), art. 11 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 12 (garanzie), art. 13 (consegna dei lavori), art. 15 (sicurezza dei lavori), art. 18 (conformità agli standard sociali minimi), art. 20 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 23 (penali), art. 25 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 26 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore), art. 27 (riserve dell'appaltatore), art. 28 (gestione dei sinistri), art. 29 (modifiche e varianti al contratto), art. 30 (revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo), art. 31 (pagamenti), art. 35 (risoluzione delle controversie), art. 37 (codice di comportamento), art. 38 (patto d'integrità).